LEGISLATURA XIX — 1" SESSIONE — DISCUSSIONI — 2" TORNATA DEL 29 IUGLIO 1895

Non mi dispiace, invece, la disposizione contenuta nel secondo comma ove è detto che « il Pubblico Ministero, a cui cura è stata presa l'iscrizione, è obbligato, tra dieci giorni dalle sentenze od ordinanze assolutorie di qualsiasi formula, a far cancellare la ipoteca senza alcuna spesa della parte. »

Questa disposizione costituisce una specie di garentia; ma, quanto al primo comma, nessuno può disconescerne la gravità.

Col modo come oggidì si fabbricano i processi, ognuno di noi può trovarsi colpito da qualche imputazione, e vedersi strappare la sua modesta proprietà; e ciò anche per imputazioni minime.

Questa disposizione rappresenta dunque un pericolo politico; e credo che la Commissione farebbe opera savia cancellando assolutamente l'articolo, o almeno modificandolo in modo che non urti con alcune delle disposizioni del nostro Codice civile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Piccolo-Cupani, relatore. La Commissione fu la prima a giudicare eccessiva la formula del disegno ministeriale, che ammetteva potersi prendere l'iscrizione ipotecaria in base a semplice mandato di comparizione.

Osservò la Commissione che spesse volte questo non è indizio di reità. Praticamente avviene che sovente il giudice chiama innanzi a sè un individuo con mandato di comparizione, semplicemente per avere qualche schiarimento, e non già perchè veramente intenda includerlo nell'istruttoria.

Parve quindi eccessivo ammettere questa facoltà Però dall'altro lato la Commissione ammise che si potesse prendere l'iscrizione in base al mandato di cattura, poichè in questo caso le garanzie sono maggiori.

In quanto alla richiesta per citazione diretta, se proviene direttamente dalla parte, riconosco che garanzia non ce n'è.

Se però la richiesta proviene dal pubblico ministero, la cosa cambia d'aspetto. Perchè il pubblico ministero promuovendo l'azione penale, sia pure su querela di parte, non deve agire ciecamente.

Del resto osservo che la citazione diretta per opera della parte ha luogo molto di rado; nelle Provincie meridionali poi non viene quasi mai praticata. Il più delle volte la parte non fa che la querela. Fatta la querela, tutto resta in potere del pubblico ministero, il quale non fa la richiesta per la citazione, se non ravvisa indizi sufficienti di colpabilità.

Cresce poi la garanzia quando si tratta di iscrivere l'ipoteca in base all'ordinanza od alla sentenza di rinvio.

Per queste ragioni la Commissione crede che, escluso il mandato di comparizione, tutto il resto dell'articolo possa rimanere; molto più che vi ha aggiunto un secondo comma, dove è detto:

« Il pubblico ministero, a cui cura è stata presa la iscrizione, è obbligato, tra dieci giorni dalla sentenza od ordinanza assolutoria di qualsiasi formula, di far cancellare la ipoteca senza alcuna spesa della parte. »

La Commissione mantiene dunque il suo articolo, aggiungendo però nel primo comma, dopo le parole in seguito alla richiesta per citazione, le altre d'iniziativa del pubblico ministero; ed aggiungendo ancora, secondo la proposta dell'onorevole Falconi, le parole e della sentenza od ordinanza di rinvio al giudizio.

De Gaglia. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

De Gaglia. Io chiedo che sia soppresso tutto l'articolo 10. Già in seno della Commissione avevo fatto notare che questo articolo era per una parte inutile e superfluo e per l'altra pericoloso; superfluo perchè c'è già la disposizione dell'articolo 1969 n. 5 del Codice civile che prevede la ipoteca in base del mandato di cattura e non c'è quindi bisogno che lo si dica un'altra volta; pericoloso per quanto riguarda la accensione d'ipoteca per il semplice mandato di comparizione o citazione diretta.

Avuto riguardo alla facilità di spedire un mandato di comparizione o una citazione diretta mi sembra assai grave vincolare la proprietà di un cittadino con una ipoteca. D'altronde non mi pare possibile che chi è citato per mandato di comparizione o per citazione diretta e che il più delle volte può essere imputato di un reato di poco momento, voglia sottrarsi al pagamento delle spese del giudizio alienando o ipotecando anticipatamente la sua sostanza.

Comprendo ciò per chi è coinvolto in un processo grave, e pel quale si è spinto il mandato di cattura

Inoltre io domando: la ragione di questo provvedimento così grave?

Si teme che l'erario possa perdere le spese, e le parti danneggiate possano perdere i